

Oggetto: Applicazione dell'equo compenso secondo quanto disposto dalla L.49/2023

In data 20 maggio 2023 è entrata in vigore la Legge n.49 che ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nell'ambito delle prestazioni professionali.

La L.49/2023 ai sensi del comma 3 dell'art.2 si applica *“alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”*.

L'articolo 3 della citata Legge dispone che: *“1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge”*.

A quasi un anno di vigenza della Legge, si manifesta preoccupazione per una sua scarsa applicazione tra le amministrazioni pubbliche della nostra Regione.

La preoccupazione è dettata da due fattori importanti.

In primo luogo si ritiene che la ratio della Legge volta a garantire ad un professionista la *“corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”* sia importante ed onorevole e questo comporti un particolare dispiacere nel rilevare che, a quasi un anno dalla vigenza della norma, ancora tante amministrazioni pubbliche disconoscano o violino volutamente le prescrizioni vigenti.

Inoltre preoccupa il fatto che si ritiene le amministrazioni stiano sottovalutando il valore dell'istituto della "nullità" sancito dal legislatore in capo alla clausola contrattuale con la quale un'amministrazione pattuisse, con un professionista, un corrispettivo inferiore rispetto alle tariffe (ora minime inderogabili).

Come anticipato l'art. 3 della L.49/2023 dichiara che *"Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera"*.

Dunque quando un'amministrazione richiedesse a professionisti uno sconto e questi offrissero un ribasso rispetto all'importo minimo di tariffa, la clausola che pattuisce (seppure in accordo tra le parti) tale sconto risulterebbe *"nulla"*.

Si tratterebbe di una nullità parziale e relativa alla quale applicare le prescrizioni di cui all'art.1419 del codice civile secondo il quale: *"La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità."*

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative".

Nel caso di specie il divieto alla ribassabilità dei valori economici disposti con Tariffe costituisce norma imperativa che si sostituirebbe automaticamente alle prescrizioni contrattuali disposte in violazione di quanto prescritto dal legislatore.

L'articolo 1422 del Codice Civile dispone che *"L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione"*.

Quindi una clausola nulla che pattuisse un ribasso rispetto al valore minimo di tariffa darebbe un diritto all'operatore economico di agire in giudizio contro la propria amministrazione anche diversi anni dopo la conclusione della prestazione, senza che il trascorrere del tempo possa comportare il prescriversi del suo diritto a

pretendere la quota parte mancante per il raggiungimento del cosiddetto “equo compenso”.

All’inizio di quest’anno Anac ha avviato le consultazioni per l’approvazione di un nuovo Bando Tipo per l’affidamento di servizi di ingegneria aggiornato al nuovo Codice degli Appalti ed alla L.49/2023.

Seppure esprimendo difficoltà di interpretazioni, Anac predilige, nelle more della consultazione, la via di rendere ribassabili in gara esclusivamente la quota delle spese generali, e prevede di non rendere in alcun modo ribassabili i restanti importi derivanti dall’applicazione della Tariffa.

Riteniamo che tale scelta sia pienamente in linea con la normativa vigente e si auspica che le amministrazioni pubbliche rispettino tale norma e vigilino sul rispetto della stessa la cui violazione, come sopra riportato, può comportare conseguenze negative anche per molti anni dopo la conclusione del contratto, in conseguenza dell’imprescrittibilità del diritto dell’operatore economico di far valere la nullità della clausola con la quale si è pattuito un ribasso rispetto ai valori disposti dalla Tariffa.

Distinti saluti.

Presidente di ASSO INGEGNERI EMILIA ROMAGNA

Arch Luca Righetti 

Consulente

Avv Vittorio Miniero 